



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

CORTE FEDERALE DI APPELLO – III° SEZIONE STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.084/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale di Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 febbraio 2016, ha adottato la seguente decisione:

IL COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 300,00; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 2 C.G.S.; SEQUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHE' PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCITTA AD ALTRI SOGGETTI- NOTA N. 3553/794PF 14-15/AA/ac DEL 16.10.2015(Delibera Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com.Uff. n.82 del 23.12.2015).

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D.Tavernese di Montalto Uffugo (Cosenza), riduce la sanzione inflitta alla sola ammenda.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr.56 del Sig. MAZZOTTA Massimiliano (Tess. della Società A.S.D. Comprensorio Lago Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 14.1.2016 (squalifica fino al 13.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

- in via preliminare che, nel corso della seduta dell'01/02/2016 (v. C.U. n.103 del 03/02/2016 del Comitato Regionale Calabria), ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell'arbitro a chiarimenti per la seduta odierna;

- che, dal rapporto dell'arbitro (col relativo supplemento) della gara A.S.D. Comprensorio Lago Calcio – C.S.C. Bianchi del 10/01/2016 risulta che, al termine dell'incontro, il calciatore Mazzotta Massimiliano (Comprensorio Lago Calcio) si avvicinava al direttore di gara, minacciandolo e colpendolo con due schiaffi in faccia che gli provocavano dolore.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il Mazzotta fino al 13/01/2017 (cfr. C.U. n.24 del 14/01/2016 della Delegazione Provinciale di Cosenza).

Il reclamante nega decisamente di aver colpito l'arbitro, definendo "inesistente" l'episodio di violenza riportato dall'ufficiale di gara.

Il direttore di gara, convocato a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha confermato *in toto* il contenuto del proprio referto, ribadendo di avere ricevuto dal Mazzotta sia minacce che due schiaffi al volto (che gli hanno provocato dolore).

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S), che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati.

La sanzione irrogata in l grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Mazzotta Massimiliano.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.57 della Società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.51 SGS del 14.1.2016 (inibizione del dirigente FERRARO Nicola fino al 31.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

CONSIDERATO

-che l'arbitro ha confermato di aver allontanato il signor Ferraro Michele da lui conosciuto;

-che Ferraro Michele non risulta essere tesserato con la Società F.C.D. Rombiolese né con altra società;

-che è stato invece inibito Ferraro Nicola estraneo ai fatti;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo annulla l'inibizione irrogata a FERRARO Nicola e dispone la restituzione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia per quanto di competenza.

Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.69 della Società POL. BIGSPORT CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (inibizione del dirigente MARTINO Domenico fino al 27.01.2021 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 27.01.2021, inibizione del massaggiatore ERRICO Luigi G.Battista fino al 27.01.2021, squalifica dei calciatori IULIANO Leonardo, SINOPOLI Armando, DOLCE Salvatore, MIRABELLI Daniel R., PULLO Francesco, APRIGLIANO Francesco, BUONACCORSI Armando e INNARO Giuseppe fino al 27.01.2021).

E

RECLAMO n.70 del Sig.MIRABELLI Daniel Raffaele (tesserato della Società Pol. Bigsport Crotone)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (squalifica fino al 27.01.2021).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante Pol.Bigosport Crotone;

sentiti il legale del reclamante Mirabelli Daniel Raffaele;

RILEVATO

in via preliminare che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami;

PRESO ATTO

della particolare gravità delle affermazioni, e dell'allegata documentazione, contenute nel reclamo n.69 promosso dalla società Bigsport Crotona, ritiene di dover sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza;

P.Q.M.

sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

RECLAMO n.71 della Società A.S.D. BORGO GRECANICO 2015

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.102 del 29.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Borgo Grecanico 2015 – Bocale Calcio 1983* del 26.1.2016 Campionato Juniores Regionale, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore DE PIETRO Antonino fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MANGANARO Antonio fino al 31.12.2016 anche nella sua qualità di capitano, squalifica del calciatore ISAICU George per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

nella odierna seduta, preso atto della gravità delle sanzioni irrogate in primo grado e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 14/3/2016;

P.Q.M.

rimanda la decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 14 MARZO 2016.

RECLAMO n.72 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (squalifica del calciatore MONORCHIO Manuel per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

-che risulta che al 41' del II° tempo il sig.Monorchio Manuel, giocatore del Calcio Gallico Catona, dopo aver realizzato un goal, si portava sotto il settore ospiti per esultare, scatenando la reazione immediata dei tifosi del Sambiasiame Lamezia, che cominciavano il lancio di diversi oggetti in direzione del giocatore e, in conseguenza di tutto ciò, scaturiva una rissa sugli spalti, sedata dall'intervento delle forze dell'ordine, presenti sul campo;

-che al Monorchio, già in precedenza ammonito, veniva notificata altra ammonizione e, quindi, provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco;

-che mentre il Monorchio si portava negli spogliatoi, il dirigente della Società Sambiasiame Lamezia, sig.Morelli Antonio, gli si avvicinava proferendo qualche parola;

-che il giocatore Monorchio reagiva colpendo con tre calci all'addome ed alle gambe il dirigente della società Sambiasiame Lamezia;

-che il pronto intervento della polizia riportava la calma;

-che la sanzione inflitta appare congrua rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.73 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (squalifica del calciatore CHIAPPETTA Mattia fino al 30.4.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto (col relativo supplemento) dell'arbitro della gara Cariatì - A.S.D. Juvenilia Roseto C.S. del 31/01/2016, risulta che:

- al 45' del I tempo, il calciatore Chiappetta Mattia (Juvenilia Roseto C.S.) veniva espulso per avere proferito frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro;
- al termine del I tempo, il suddetto calciatore si avvicinava all'arbitro, che si accingeva a rientrare negli spogliatoi, stratonandolo energicamente per la manica della maglietta;
- l'ufficiale di gara dichiara, inoltre, che il calciatore succitato più volte tentava di aggredirlo, venendo tempestivamente bloccato dai suoi compagni di squadra, che provvedevano ad accompagnarlo negli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore Chiappetta Mattia fino al 30/04/2016 (cfr. C.U. n.105 del 04/02/2016 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che la condotta del calciatore in questione si sarebbe "limitata ad un contegno offensivo senza conseguenze".

I fatti per come narrati dal direttore di gara possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

La sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Chiappetta Mattia.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.74 della Società F.C. GUARDAVALLE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente GARZANITI Roberto fino al 30.4.2016, squalifica del calciatore NESCI Francesco fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 3.5.2016, squalifica del calciatore VERTUA Stefano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore TEDESCO Antonio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore IORFIDA Daniel per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

nella odierna seduta, preso atto della gravità delle sanzioni irrogate in primo grado e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 14/3/2016;

tuttavia, poiché alla suddetta data le sanzioni irrogate ai calciatori Vertua Stefano, Tedesco Antonio e Iorfida Daniel sarebbero totalmente scontate, vanificando pertanto il diritto a rappresentare le ragioni esposte con il presente reclamo, si ritiene opportuno stralciare le citate posizioni e procedere ad un giudizio immediato sulle stesse.

I fatti per come narrati non possono essere posti in dubbio tuttavia appare conforme a giustizia rimodulare le citate sanzioni per come segue:

riduce la squalifica a Vertua Stefano a quattro giornate, a Tedesco Antonio e Iorfida Daniel a tre giornate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a VERTUA Stefano a QUATTRO giornate effettive di gara, a TEDESCO Antonio e IORFIDA Daniel a TRE giornate effettive di gara;

rimanda la decisione sulle rimanenti sanzioni all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 14 MARZO 2016.

RECLAMO nr.76 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 21.1.2016 (ammenda di € 100,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, obbligo della società al risarcimento in favore del direttore di gara dei danni riportati a fine gara alla sua autovettura all'interno dell'impianto sportivo).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo della società A.S.D. Audax Ravagnese va dichiarato inammissibile in ordine alla squalifica del campo per una gara, non essendo impugnabili le squalifiche del campo di giuoco per una giornata di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/c, del C.G.S.;

- che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – Real Reggio del 16/01/2016 risulta che:

- a fine gara, il direttore di gara, mentre stava per abbandonare l'impianto di gioco, notava che la propria autovettura, "parcheeggiata a vista" dentro l'impianto di gioco", era stata danneggiata da ignoti, per come riferisce testualmente l'arbitro, "tramite qualcosa di esplosivo o quantomeno infiammabile";
- la macchina, secondo quanto dichiarato testualmente dall'arbitro, presentava i seguenti danni: "il parabrezza anteriore scheggiato, mancante di una spazzola tergicristallo, il cruscotto anteriore bucato ed allineato a causa dell'azione esplosiva ed inoltre lo specchietto retrovisore era caduto sul sedile della macchina. Inoltre, la portiera lato guida ed il cofano presentavano ampie striature";
- che, preso atto di quanto avvenuto, "come da regolamento" il direttore di gara richiamava l'attenzione del dirigente accompagnatore della società Audax Ravagnese, Martorano Francesco, al quale prima della gara aveva consegnato le chiavi dell'autovettura, facendogli notare i danni subiti;
- in quel frangente, veniva chiamata la polizia che provvedeva ad effettuare i rilievi del caso;
- successivamente, il direttore di gara provvedeva a sporgere denuncia contro ignoti presso la Questura di Reggio Calabria per i danneggiamenti riportati dalla propria autovettura (come da Verbale di denuncia del 16/01/2016, allegato in copia al referto arbitrale).

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha inflitto alla società Audax Ravagnese l'ammenda di € 100,00, disponendo l'obbligo in capo alla società stessa di risarcire il direttore di gara "dei danni riportati a fine gara dalla sua autovettura all'interno dell'impianto sportivo in cui ha avuto luogo l'incontro di calcio" (cfr. C.U. n.46 del 21/01/2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria).

La società Audax Ravagnese impugna la decisione suddetta, argomentando che il dirigente Martorano, nel prendere in consegna le chiavi, avrebbe chiesto all'arbitro "di spostare la macchina nella zona retrostante gli spogliatoi in quanto accessibile solo ai dirigenti dell'Audax Ravagnese" ma che l'ufficiale di gara avrebbe "insistito per lasciare l'autovettura lì dove l'aveva parcheggiata in quanto a lui visibile dal campo di gioco". La stessa conclude chiedendo la revoca dell'ammenda e della sanzione dell'obbligo di risarcimento dell'arbitro.

Questa Corte ritiene che la richiesta della reclamante non possa trovare accoglimento, in quanto è da ritenersi accertato che il direttore di gara ha agito correttamente, consegnando le chiavi dell'autovettura (parcheeggiata all'interno dell'impianto sportivo) al dirigente accompagnatore della società reclamante, nel rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni federali vigenti in materia (riportate sul C.U. n.2 del 02/07/2015 del Comitato Regionale Calabria, che disciplina l'attività ufficiale della stagione sportiva 2015/2016).

Si fa presente che, per consolidata giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (e, in passato, dalla CAF), nel caso in esame si ravvisa una ipotesi riconducibile al paradigma del contratto di deposito della normativa civilistica, che pone a carico del depositario, ovverosia della società ospitante, la responsabilità per danni.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica del campo di giuoco per i motivi di cui in parte motiva;
conferma nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.77 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 4.2.2016 (omologazione del risultato della gara *Libertas T Maestrelli – Audax Ravagnese* del 28.1.2016 Campionato Giovanissimi Provinciali).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Audax Ravagnese, avverso l'omologazione del risultato della gara *Libertas T. Maestrelli – A.S.D. Audax Ravagnese* del 28/01/2016 (di cui al *C.U. n.55 SGS del 04/02/2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria*), avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, preannunciandolo (con le modalità di cui all'art.38 del C.G.S.) entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce, così come disposto dall'art.46, comma 1, del C.G.S..

Pertanto il reclamo *de quo* deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, ne è precluso l'esame di merito.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.78 della Società A.S.D. SIBERENE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 4.2.2016 (ammenda di € 30,00, squalifica del massaggiatore *NOCITA Vincenzo* fino al 4.2.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

la società impugna la squalifica inflitta al proprio tesserato *Nocita Vincenzo* per tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro e di un giocatore avversario; impugna inoltre ammenda di 30 € sancita per inadeguata sistemazione spogliatoi.

In via preliminare va affermato che il ricorso è inammissibile nella parte in cui si impugna l'ammenda ai sensi dell'art. 45, comma 3 C.G.S..

Sostiene la reclamante che i fatti che hanno generato la sanzione non sono mai accaduti e chiarisce che il *Nocita* si è "al più" reso responsabile di un vibrato rimprovero nei confronti di un calciatore avversario che gli aveva scagliato contro il pallone.

Dal rapporto dell'arbitro si rileva senza alcun dubbio che il *Nocita* non ha tentato di aggredire il Direttore di gara ma "solo" un calciatore avversario; tentativo a seguito del quale veniva espulso dal campo.

Per tale ragione la sanzione va opportunamente adeguata alla mancanza commessa.

Il reclamo va accolto e la sanzione ridotta fino a tutto il 25 febbraio 2016.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l'ammenda;

in parziale accoglimento dello stesso riduce la sanzione irrogata a *NOCITA Vincenzo* a tutto il 25 FEBBRAIO 2016;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.79 della Società A.S.D. CAMPORA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 dell'11.2.2016 (squalifica del calciatore DE GRAZIA Adamo, INNOCENTI Mattia Pascal e RIZZO Marco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

-che risulta che a fine gara i giocatori DE GRAZIA Adamo, INNOCENTI Mattia Pascal e RIZZO Marco si avvicinavano all'arbitro tenendo nei suoi confronti un comportamento irrispettoso e minaccioso;
-che la sanzione inflitta appare congrua rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SAN GREGORIO D'IPPONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell'11.2.2016 (squalifica del calciatore MONDELLO Michele fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore PANNACE Pasquale per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

-che dal referto arbitrale risulta che al 33' del II° tempo il sig.Mondello Michele lanciava uno sputo all'indirizzo dell'arbitro, attingendolo alla divisa;
-che nel momento in cui l'arbitro estraeva il cartellino rosso per espellere il giocatore Mondello, il sig.Pannace Pasquale, altro giocatore della società San Gregorio d'Ippona, interveniva afferando il cartellino dalle mani del direttore di gara per impedire la notifica dell'espulsione;
-che i fatti per come narrati dal direttore di gara possono definirsi accertati; tuttavia in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità di come gli stessi si sono verificati, appare conforata a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogata in grado al calciatore Pannace Pasquale;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore PANNACE Pasquale a TRE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.81 della Società A.S.D. BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell'11.2.2016 (squalifica del calciatore MANGLAVITI Giovanni per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

che i fatti ascritti al calciatore Manglaviti Giovanni debbono considerarsi accertati, tenuto conto del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale;
tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità con cui si sono svolti i fatti stessi, si rende necessario operare una riduzione della sanzione comminata dal primo giudice.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore MANGLAVITI Giovanni a DUE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.82 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.70 dell'11.2.2016 (squalifica del calciatore PALUMBO Ivan per SEI gare effettive, squalifica del calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

che i fatti ascritti ai calciatori Palumbo Ivan e Sisca Salvatore debbono considerarsi acclarati, tenuto conto del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale;
tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità con cui si sono svolti i fatti stessi, si rende necessario operare una riduzione della sanzione comminata dal primo giudice al calciatore Palumbo Ivan.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore PALUMBO Ivan a CINQUE gare effettive;
conferma nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 24 FEBBRAIO 2016
